

STATUTO
dell'Organizzazione di Volontariato
"A.I.P.I. ASSOCIAZIONE IPERTENSIONE POLMONARE ITALIANA ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "A.I.P.I. Associazione Ipertensione Polmonare Italiana ODV", con sede legale nel Comune di Bologna, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- b) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
- c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, ricreative di interesse sociale, incluse editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) Favorire il contatto e la solidarietà tra i pazienti affetti dalle varie forme di ipertensione polmonare. A tale scopo gli strumenti privilegiati saranno costituiti sia dall'organizzazione di riunioni tra pazienti, sia dallo sviluppo di altre forme di comunicazione attraverso internet.
- 2) Favorire il benessere psicologico, fisico e sociale dei pazienti attraverso forme di supporto di tipo personale organizzativo e materiale.
- 3) Facilitare le informazioni ai pazienti sulla malattia attraverso modalità appropriate che rispettino sia la verità scientifica, sia la sensibilità di ogni singolo individuo. A tal fine si proporranno opuscoli informativi ed altre forme di diffusione.
- 4) Promuovere la ricerca scientifica, sia favorendo la collaborazione dei pazienti, sia dedicando eventuali risorse economiche a progetti di studio e borse di studio. A tale scopo si favoriranno forme di collaborazione sia con Istituzioni Pubbliche, sia con Istituzioni Private di provata competenza scientifica. In particolare si avvale della collaborazione scientifica dell'equipe del Centro per l'ipertensione Polmonare, Istituto di Cardiologia, S. Orsola-Malpighi, Università di Bologna.
- 5) Scegliere ogni altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) Quote e contributi degli associati.

- 2) Eredità, donazione e legati.
- 3) Contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari.
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati.
- 6) Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- 7) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
- 8) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio feste, sottoscrizioni anche a premi).
- 9) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati con la convocazione dell'assemblea. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 30 giorni ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e deliberare, adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'Assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per decesso.
- Per recesso.
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa entro l'anno associativo.

Art. 10 – Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici almeno 15 giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie da svolgersi anche con ausili informatici: è possibile prevedere la partecipazione tramite mezzi di telecomunicazione o in via elettronica (art. 24 c.4, D.Lgs. 117/2017) purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che interviene e vota. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ed iscritti da almeno un mese nel libro soci. I soci minorenni possono partecipare alle votazioni in assemblea per il tramite degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettore attivo e passivo.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi.
 - Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
 - Chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.
 - Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto.
 - Essere informati sull'attività associativa.
 - Esaminare i libri sociali.
- I soci sono tenuti a:
- Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi.
 - Essere in regola con il versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno.
 - Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione.
 - Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
 - Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

intrasmissibili e non rivalutabili.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio Direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addetti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono

- Per esclusione:

- in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario della prima convocazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno dei soci; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.
 - Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.
 - Approva il bilancio.
 - Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi.
 - Delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la selezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
 - Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
 - Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.
 - Destina eventuali avanzzi di gestione alle attività istituzionali.
 - Delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria delibera:
- Sulle modifiche dello Statuto sociale.
 - Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.
 - Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 20.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e da uno o più altri consiglieri, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del

mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente e un Vice Presidente.
- Cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
- Predispone bilancio o rendiconto.
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale.
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati.
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni 12 (mesi) e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo, se nominato: Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

- Vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'Organo di Controllo elegge il Presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.19- Libri sociali obbligatori
L'associazione deve tenere:
• Il libro degli associati.

- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
 - Il libro dei volontari.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 – Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito e, salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia e al Regolamento Interno Allegato.

Approvato in Assemblea straordinaria in data 08 - 11 - 2022



Presidente
Leonardo Radicchi



Segretaria
Giulia Tropea

